COMUNE DI SACROFANO (Città Metropolitana di Roma Capitale)

UFFICIO DEL SINDACO

Largo Biagio Placidi, 1 – cap.00060 - Tel. 06.90117010/11 - fax. 06.9086143

ORDINANZA N. 38 del 28-06-19 PROT n. 8217 del 28-06-19

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA – ECOCENTRO - DETERMINAZIONI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare con proprio D.M. 8 aprile 2008 ha provveduto ad emanare, in forza della delega contenuta all'art.183 c.1 lett. cc) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, la "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato";
- suddetto Decreto Ministeriale fissa una serie di criteri di natura gestionale, strutturale e abilitativa all'esercizio a cui i gestori devono necessariamente conformarsi, prescrivendo all'art.1 co.1 che presso i centri comunali di raccolta alcune tipologie di rifiuto, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, vengano raggruppate per frazioni omogenee e successivamente trasportate agli impianti di recupero/ trattamento e, per le frazioni non recuperabili, agli impianti di smaltimento;
- l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente con nota prot. Gab/2008/16947 del 04/11/08 comunicava l'inefficacia del D.M. 8 aprile 2008, in quanto al momento della sua pubblicazione in G.U. (28/04/08) non poteva produrre effetti perché privo dei necessari riscontri da parte degli organi di controllo;
- con la successiva nota prot. Gab/2008/18806 del 20/11/08 l'Ufficio Legislativo comunicava l'avvio del lavoro di revisione del D.M. 8 aprile 2008;
- in data 02/08/09 è entrato in vigore il D.M. 13/05/09, a seguito di modifica del D.M. 8 Aprile 2008;
- l'art. 2 co.7 del citato Decreto prevede che i centri di raccolta già operanti continuino ad operare, conformandosi alle disposizioni del D.M. in questione entro sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

CONSIDERATO CHE:

- con autorizzazione/deliberazione della Commissione Consiliare Ambiente n. 2 del 09/11/1995 è stata individuata e riconosciuta l'area sita in Loc. Pozzo Ferro (ex Cava del Bruciore di San Lorenzo), già in precedenza operativa ed individuata in Catasto Sezione Terreni al foglio 13 particella 59/parte di mq 1.800 circa, quale area di deposito materiali ingombranti – ferrosi;
- con Deliberazione di C.C. n. 19 del 10/06/2008 è stato approvato il Regolamento per la "Gestione dell'Ecocentro" ovvero "Centro comunale di raccolta" con relativi allegati;
- con nota prot. 8022 del 22/07/2008 il Sindaco, ai sensi del Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale della Regione Lazio n. 67 del 02/07/2007, richiedeva all'Ente Parco di Veio parere all'esecuzione dei lavori di adeguamento e sistemazione dell'eco-centro o centro comunale di raccolta sito in Loc. Pozzo Ferro;
- con nota prot. 2941 del 31/07/2008, il Parco di Veio esprimeva parere favorevole alla richiesta di nulla osta per l'esecuzione dei lavori in questione sulla proposta di progetto presentato in base alla normativa regionale di cui al punto precedente, poi superata dal D.M. Ambiente 8 aprile 2008 che ha demandato (art. 2) agli stessi Comuni l'approvazione/autorizzazione dei centri di raccolta;
- con Deliberazione di G.C. n. 42 del 05/03/2009 si procedeva all'approvazione del Progetto Definitivo dei "Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa in sicurezza del centro comunale di raccolta sito in Loc. Pozzo Ferro";

COMUNE DI SACROFANO - Provincia di Roma

- con Deliberazione di C.C. n. 2 del 21.01.2010 "Mutamento di destinazione d'uso di un terreno di demanio collettivo per il completamento ed adeguamento funzionale dell'isola ecologica in località "Pozzo Ferro", si dava avvio all'iter di richiesta di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso ai sensi art. 12 L. 1766/1927 e art. 41 R.D. 332/1928 e ss.mm.ii;
- con Deliberazione di C.C. n. 14 del 15.04.2010 veniva adottata, nell'ambito della procedura di adeguamento dell'isola ecologica, la variante al PRG ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii;
- con Deliberazione di C.C. n. 28 del 21.12.2012 si prendeva atto della mancanza di osservazioni;
- con Deliberazione di C.C. n. 29 del 21.12.2012 si prendeva atto dell'indagine vegetazionale";
- con nota in atti prot 8851 del 18.09.2015 perveniva parere favorevole alla verifica di compatibilità ex art. 50 bis L.R.38/99 dalla Città Metropolitana di Roma – Dipartimento VI – Servizio 2;

CONSIDERATO INOLTRE CHE
- in data 26.04.2010, in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 14/2010, è stato dato avvio al Piano Comunale per la Raccolta Differenziata con la raccolta domiciliare "Porta a Porta", con l'attribuzione di una funzione fondamentale all'Area in questione, quale punto di conferimento per i cittadini nonché punto di trasferenza nelle attività operative;
- il servizio denominato "Centro Comunale di raccolta", ossia un'area attrezzata e presidiata dove si svolge unicamente la raccolta per frazioni omogenee dei rifiuti, elencati in allegato al Regolamento vigente nonché al D.M. Ambiente 13/05/09, al fine di un loro trasporto in impianti di recupero/trattamento/ smaltimento, contribuisce al miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata attuato in ottemperanza alle diposizioni regionali e provinciali;
- è comunque volontà di questa Amministrazione valutare di dislocare la stessa isola ecologica in un'area più funzionale allo scopo.

RITENUTO quindi:
- che nelle more della conclusione del procedimento finalizzato all'approvazione definitiva della variante urbanistica sopra meglio descritta, è indispensabile garantire il funzionamento e la prosecuzione dell'attività di raggruppamento dei rifiuti presso l'Eco-centro/Centro comunale di raccolta sito in Loc. Pozzo Ferro, non persistendo sul territorio comunale altre aree da individuare e destinare a tale finalità, posto che la eventuale cessazione pregiudicherebbe le condizioni di corretta gestione del ciclo dei rifiuti, posto che da ciò potrebbe derivare un incremento degli abbandoni incontrollati di rifiuti sul territorio comunale, con reale nocumento per la salute dei cittadini e per la salvaguardia dell'ambiente, nonché un decremento significativo delle soglie di raccolta differenziata oltre ad una probabile emergenza sanitaria e di igiene pubblica;
- che la mancanza di una struttura in grado di supportare il sistema di raccolta previsto per il territorio, comprometterebbe l'organico svolgimento del pubblico servizio di igiene ambientale con grave danneggiamento della cittadinanza e delle aziende, con grave deficit gestionale e interessamento della salubrità del servizio che dovrebbe garantire ed assicurare alle utenze un corretto svolgimento delle raccolte differenziate oggi prevalentemente avviate a raggruppamento presso il Centro di raccolta;
- che l'avviato servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, esteso a tutto il territorio comunale, debba essere affiancato, necessariamente ed inequivocabilmente, dall'operatività del centro comunale di raccolta dei rifiuti, tenuto conto della considerevole produzione e movimentazione dei rifiuti raccolti nel corso degli ultimi anni;

DATO ATTO CHE l'esistente centro comunale di raccolta, funzionante già da diversi anni, risponde a buona parte dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
CHE la chiusura del centro di raccolta, seppur temporanea, pregiudicherebbe le condizioni di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, favorendo in modo evidente e preoccupante l'abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio comunale, con conseguente grave danno della salute ed igiene pubblica e dell'ambiente in generale;
CHE l'abbandono di rifiuti, in particolar modo sui cigli e tratti stradali, aumenterebbe il rischio di incidenti stradali con minaccia alla sicurezza e viabilità pubblica;

COMUNE DI SACROFANO - Provincia di Roma

CHE per tutto quanto sopra sussistono pertanto, le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, dell'ambiente, nonché della viabilità pubblica;
VISTO il D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la legge n. 689/81 e s.m.i;
VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO il D.M. Ambiente 13/05/2009 e s.m.i;
ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'ambiente, all'igiene, alla sicurezza e alla sanità pubblica;
VISTO l'art. 50, comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 ss.mm.ii;
VISTO anche il parere favorevole della ASL acquisito con nota prot. 73 del 19.01.2010;
PRESO ATTO della nota a firma del Segretario Comunale ad oggetto "redazione delle ordinanze sindacali.Direttiva", prot. 13850 del 24.10.2018.

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto:

IL SINDACO

in deroga al D.M. del 8 aprile 2008. integrato e modificato dal D.M. del 13 Maggio 2009, ed in particolare l'art. 2 co. 7 del citato decreto, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione dell'art. 50, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.ii. ed atteso che sussistono le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute ed igiene pubblica:

ORDINA

Con decorrenza immediata, di autorizzare provvisoriamente l'operatività dell'Ecocentro/Centro comunale di raccolta, ubicato in Loc. Pozzo Ferro, in base al Regolamento comunale vigente per la "Gestione dell'Ecocentro" ovvero l'attuale Centro comunale di raccolta, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione definitiva della variante urbanistica dell'area in questione, iter regolarmente avviato e prossimo alla conclusione;

Al gestore del Servizio di igiene comunale/gestore del Centro Comunale di raccolta:

a) di gestirlo, consentendo il conferimento dei rifiuti di cui al Regolamento vigente, e di attenersi a tutte le attività alla medesima affidate, necessarie alla raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti stessi;
b) di gestire i rifiuti raccolti presso il Centro medesimo in conformità con quanto previsto dal vigente "Capitolato d'Oneri" (approvato con Determinazione Serv. IX-Ambiente, n. 7 del 20.02.2012), dal vigente "Regolamento Comunale per la Gestione dell'Ecocentro" (approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 10.06.2008) e dalle Ordinanze Sindacali riguardanti l'ecocentro comunale emanate fino ad oggi (tra cui Ordinanza Sindacale n. 65 del 08.10.2013, n.31 del 31.05.2017, n. 65 del 16.10.2017 e n. 82 del 26.09.2018);

Che siano garantite misure straordinarie nonché temporanee di deposito e di gestione dei rifiuti presso il Centro comunale di raccolta, atte a garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché della sicurezza per gli addetti ai lavori;

Di trasmettere la presente ordinanza:

- al Responsabile dell'Ufficio Ambiente per i provvedimenti di competenza;
- al Responsabile del Servizio LL.PP.-VIII;
- al Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata/Patrimonio per il completamento dell'iter amm.vo già avviato e volto all'approvazione definitiva della variante urbanistica adottata con Deliberazione di C.C. n. 14/2010;
- al Responsabile del Servizio VV.UU.;
- al Gestore del servizio di raccolta rifiuti nonché gestore del Centro comunale di raccolta/Ecocentro;

Che il presente provvedimento venga altresì affisso all'Albo Pretorio Comunale, anche "on line" e pubblicato sul portale www.comunedisacrofano.gov. it per tutto il tempo di validità dello stesso;

COMUNE DI SACROFANO - Provincia di Roma

Che la presente ordinanza abbia efficacia sino a conclusione del procedimento di approvazione definitiva della variante urbanistica adottata con Deliberazione di C.C. n. 14/2010, e comunque non oltre il **30.06.2020**;

Il presente provvedimento potrà essere impugnato mediante ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine perentorio di 60 gg dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ovvero mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 gg dalla medesima data.

Sacrofano, lì _____

Per regolarità tecnica
Il Responsabile Area V – Serv. Urbanistica/Edilizia privata/Patrimonio e Demanio
Ing. P.Minchella

Per regolarità tecnica
Il Responsabile Area II – Serv. Ambiente
Dott. G.Gagliardi

IL SINDACO
D.ssa Patrizia Nicolini

IL VICESINDACO
DOTT.SSA CATERINA FANI